

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XIX LEGISLATURA

---

n. 16

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 28 aprile 2023)

#### INDICE

DE CRISTOFARO ed altri: sul conferimento della cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro da parte del Comune di Anguillara Veneta (Padova) (4-00159) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	Pag. 201	LI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	215
DE PRIAMO: sulla valorizzazione del museo Manzù ad Ardea (Roma) (4-00115) (risp. SGARBI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i> )	203	MENIA: sull'operatività degli uffici consolari all'estero, con particolare riferimento a Dubai (4-00142) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	217
GASPARRI: su un caso di incompatibilità derivante da legami familiari all'interno del Tribunale di Roma (4-00316) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	205	sulla tassazione dei redditi pensionistici degli italiani residenti in Bulgaria (4-00319) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	219
sulla gestione dell'Università Popolare di Trieste (4-00337) (risp. TRIPODI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	209	PAGANELLA, ROMEO: sulla messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico (4-00281) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i> )	222
GELMETTI: sulla determinazione dei compensi dei custodi giudiziari dello stabilimento ex ILVA di Taranto (4-00093) (risp. BERGAMOTTO, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i> )	212	PAITA, SCALFAROTTO: sugli effetti dell'abrogazione delle norme penali contenute nella disciplina del reddito di cittadinanza (4-00276) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	225
LA MARCA ed altri: sull'impossibilità di votare alle elezioni europee per cittadini italiani iscritti all'AIRE (4-00349) (risp. SIL-		ROSA: sulla mancata corresponsione dei crediti di lavoro ai dipendenti di due aziende fallite in Basilicata (4-00291) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	228

---



DE CRISTOFARO, FLORIDIA Aurora, CUCCHI, MAGNI. -  
*Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Anguillara veneta (Padova), con la delibera di Consiglio n. 27 del 25 ottobre 2021, ha concesso la cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro, in quel momento Presidente della Repubblica federale del Brasile;

Jair Bolsonaro ha ripetutamente espresso posizioni inconciliabili con i valori della democrazia e della solidarietà, attaccando violentemente le minoranze e le fasce più povere della popolazione e rendendosi responsabile di gravissime devastazioni ambientali e sanitarie (il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato brasiliano ha attribuito al negazionismo dell'esistenza del COVID di Bolsonaro la responsabilità di 300.000 decessi nel Paese);

da ultimo, secondo organi di stampa, Jair Bolsonaro potrebbe essere responsabile del grave attacco alla democrazia brasiliana per i fatti occorsi a Brasilia in concomitanza con l'insediamento formale del nuovo presidente Lula;

considerato che:

Jair Bolsonaro è al centro di numerose inchieste giudiziarie e sono ben note le sue preoccupazioni in merito agli sviluppi che queste potrebbero avere, al punto che i *media* di tutto il mondo parlano del tentativo di sfuggire ad un prossimo arresto;

una delle possibilità che Bolsonaro starebbe vagliando per evitare l'arresto è quella di ottenere la cittadinanza italiana, sulla base degli stessi presupposti che sono stati accolti dal Comune di Anguillara veneta nella delibera con cui gli è stata concessa la cittadinanza onoraria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto espresso e quali iniziative intenda attivare per evitare che Jair Bolsonaro possa eventualmente sfuggire all'arresto utilizzando richieste di cittadinanza italiana;

se intenda, altresì, valutare l'opportunità di attivarsi per far sì che venga cancellata la cittadinanza onoraria conferita a Bolsonaro, che, a parere degli interroganti, rappresenta una vera e propria offesa ai valori democratici e alle relazioni internazionali con il Brasile.

(4-00159)

(19 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Non risulta al momento alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata da parte dell'ex presidente Bolsonaro presso nostre sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Altra cosa sono le cittadinanze onorarie, come quella accordata dal Comune di Anguil-lara Veneta a Jair Bolsonaro.

Il competente Ministero dell'interno ricorda che la cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario e non comporta alcun beneficio giuridico. Si tratta di mero titolo di rappresentanza. Essa non implica il riconoscimento della cittadinanza italiana, né tanto meno la possibilità di richiedere il rilascio di documenti italiani. È un riconoscimento tipico dei Comuni e degli enti locali, che possono disciplinarne il conferimento e la revoca con specifico atto, espressione della propria autonomia. È dunque lo statuto locale, ovvero un regolamento, a stabilire a quali condizioni sono possibili la concessione e la revoca del riconoscimento, che sono deliberate dal Consiglio comunale, con le maggioranze stabilite nello statuto o nel regolamento.

Al riguardo, si richiama l'articolo 114 della Costituzione, a norma del quale "i Comuni (...) sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione". Anche il decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) lascia ampio margine sulla questione, non disciplinando in dettaglio la materia. Ogni Comune può quindi decidere con delibera in base al proprio statuto o regolamento interno.

L'amministrazione comunale di Anguillara Veneta ha riferito di aver concesso la cittadinanza all'ex presidente del Brasile Bolsonaro, i cui antenati emigrarono da Anguillara Veneta verso la fine del 1800, con delibera del 25 ottobre 2021. Si segnala infine che la mozione presentata il 23 gennaio 2023 da alcuni consiglieri di minoranza del Comune per richiedere il ritiro del riconoscimento della cittadinanza onoraria è stata respinta.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

SILLI

(27 aprile 2023)

---

DE PRIAMO. - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

dal 1981 ad Ardea (Roma) è aperto al pubblico il museo statale Manzù dedicato al maestro Giacomo Manzoni (nome d'arte Manzù), scultore di fama internazionale le cui opere sono presenti nei più grandi musei del mondo;

il museo raccoglie le opere donate dall'artista allo Stato italiano nel 1979, tra sculture, gioielli, medaglie, disegni, incisioni e bozzetti teatrali (461 pezzi in tutto) ed in particolare la maggior parte delle opere riguarda il periodo della maturità del maestro tra il 1950 e il 1970; sono inoltre presenti alcuni esemplari degli anni iniziali dell'artista, come il bassorilievo in bronzo "Adamo ed Eva" del 1929 o il "David" del 1939, si uniscono ai più noti "Cardinali", nati alla fine degli anni '50, e alle sue famose "Crocefissioni", nate nel 1939 e proseguite nel dopoguerra come il "bassorilievo del Cristo con il Generale" del 1947, il "bassorilievo con scheletro" del 1966;

la raccolta include una novantina di sculture, quasi tutti bronzi, due grandi opere in ebano, una scultura in alabastro ed un bassorilievo in stucco, timbri, coni, medaglie, oltre ad una collezione di 330 opere grafiche, con disegni, incisioni, bozzetti teatrali. Fra i temi più interessanti si segnalano quelli legati alla danza, come "Passo di danza", e gli insiemi di schizzi, disegni e sculture legate al tema femminile, quali "Ballerina", "Pattinatrice", "Striptease". Bellissimo il grande gruppo degli "Amanti" in bronzo che rappresenta l'opera principale del "ciclo" degli amanti, iniziato nel 1965. Il museo Manzù ne conserva 7 esemplari tutti in bronzo, in cui il nudo femminile viene esaltato e celebrato;

la collezione annovera, inoltre, anche i bassorilievi preparatori per le porte in bronzo del duomo di Salisburgo e di Rotterdam e nel 1989 una

sua grande scultura in bronzo di sei metri d'altezza fu collocata di fronte alla sede dell'ONU a New York;

alla morte del maestro Manzù il 17 gennaio 1991 le sue spoglie furono sepolte nel giardino del museo che circonda l'edificio, con autorizzazione dell'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga;

il 29 gennaio 2021 i resti dell'artista per volontà dei figli sono stati trasferiti nella casa di famiglia ad Aprilia (Latina), dove già riposano le ceneri di Inge Schabel, moglie e musa dell'artista scomparsa nel maggio 2018;

in occasione dell'evento che si è svolto lo scorso 15 ottobre 2022 presso il museo che ha ospitato una conferenza sul tema del progetto dell'ecomuseo "Lazio Virgiliano" è stato posto risalto alla scelta di dare vita al suddetto progetto nell'ambito del complesso museale dedicato al maestro Manzù, il quale era particolarmente affascinato dal tema del paesaggio; in tale contesto, è però emerso come la tomba del maestro presente nel parco del museo si trovi oggi in condizioni di abbandono e degrado ingiustificabili;

è quindi necessario che gli enti preposti alla tutela e alla manutenzione provvedano all'esecuzione di interventi manutentivi e assicurino dignità e decoro anche come segno di riconoscimento nei confronti del grande artista, atteso che un complesso museale così importante dedicato ad una personalità celebre merita la necessaria attenzione,

si chiede di sapere se siano in programma o possano essere programmati interventi di manutenzione necessari ad assicurare condizioni di decoro alla tomba del maestro Manzù sita nel parco del complesso museale dedicato al celebre artista, e per valorizzare tale complesso museale atteso il ruolo che il medesimo riveste nel panorama culturale e artistico.

(4-00115)

(27 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Si segnala che la Direzione regionale musei Lazio, cui il museo Giacomo Manzù di Ardea è pertinente, ha provveduto alla messa in sicurezza del monumento funebre di Giacomo Manzù, collocato nel giardino del museo, con la numerazione dei frammenti e il ricovero degli stessi in deposito, nel gennaio 2023. I relativi lavori di restauro saranno avviati in primavera, per ragioni tecniche, legate alla temperatura e alle condizioni climatiche in relazione alla capacità di polimerizzare del materiale che sarà utilizzato per incollare i frammenti.

Detti lavori sono stati presentati al pubblico il 17 gennaio 2023, in occasione dell'inaugurazione dell'acquisizione di due nuove opere alle collezioni del museo nel giorno dell'anniversario della scomparsa del maestro.

In conclusione, ad oggi risultano avviati o programmati tutti gli interventi di manutenzione necessari ad assicurare condizioni di decoro al monumento funebre del maestro Manzù.

*Il Sottosegretario di Stato per la cultura*

SGARBI

(21 aprile 2023)

---

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 febbraio 2023, ha rigettato in via definitiva il ricorso alla giustizia amministrativa del dottor Giovanni Buonomo, finalizzato all'annullamento della nomina del dottor Reali, a presidente del Tribunale di Roma, da parte del Consiglio superiore della magistratura;

tra i motivi della pronuncia, vi è che il ricorrente era incompatibile con tale incarico e, quindi, non vi avrebbe avuto diritto, poiché la di lui coniuge, dottoressa Maria Luisa Rossi, era titolare di incarico semidirettivo, quale presidente di sezione nell'ambito dello stesso Tribunale;

sono note le ragioni di assoluta incompatibilità dei magistrati coniugati tra loro, per cui costoro non possono esercitare funzioni giudiziarie nell'ambito dello stesso ufficio o distretto territoriale;

sono altrettanto note le ulteriori ragioni di assoluta e inderogabile incompatibilità dei magistrati a trattare questioni già trattate da loro stessi e, per analogia, dai propri coniugi, in base a quanto espressamente previsto dai codici di procedura civile e penale;

per l'ordinamento tabellare del Tribunale di Roma, la decima sezione, per quasi 8 anni presieduta dalla dottoressa Rossi fino al trasferimento ad altro incarico, tratta le seguenti materie di competenza: cessione di crediti, arbitraggio, perizia contrattuale, compravendite immobiliari, locazione di beni mobili, appalto, somministrazione, spedizione, trasporto, mandato, agenzia, mediazione, deposito, transazione, contratti bancari, promessa di pagamento, ricognizione di debito, titoli di debito, indebito soggettivo, indebito oggettivo, azione revocatoria ordinaria, donazione, concessione di

vendita, distribuzione, licenza d'uso, noleggio, subfornitura, *factoring*, *franchising*, *leasing* ed altri contratti atipici;

per l'ordinamento tabellare della Corte d'appello di Roma, la quarta (ex seconda) sezione, da quasi 8 anni presieduta dal dottor Giovanni Buonomo, tratta (in alternanza con altra sezione) le seguenti materie di competenza: cessione di crediti, arbitraggio e perizia contrattuale, vendita di cose immobili, appalto, somministrazione, spedizione e trasporto, mandato, agenzia, mediazione, deposito, transazione, mutuo, promessa di pagamento, ricognizione di debito, titoli di credito, indebito soggettivo, indebito oggettivo, altri contratti tipici, azione surrogatoria, azione revocatoria ordinaria, privilegio, pegno-ipoteca-trascrizione, donazione, concessione di vendita, distribuzione, *factoring*, *franchising*, *leasing*, licenza d'uso, noleggio, subfornitura, altri contratti atipici;

le materie trattate, per competenza tabellare, dalla decima sezione del Tribunale di Roma, già presieduta dalla dottoressa Maria Luisa Rossi, e quelle trattate dalla quarta (ex seconda) sezione della Corte d'appello di Roma, presieduta dal dottor Giovanni Buonomo, risultano quindi le stesse, di modo che, ordinariamente e per molti anni, è accaduto che una stessa causa fosse stata trattata, in primo grado, dalla moglie (o da altri giudici della sezione da lei presieduta) e, in secondo grado, dal marito (o da altri giudici della sezione da lui presieduta);

la stessa circostanza può tuttora verificarsi e in futuro accadere, per ciascuna causa già trattata dalla dottoressa Rossi (o da altri giudici della sezione da lei presieduta), prima del suo trasferimento ad altro incarico;

va considerato che il presidente di sezione in Tribunale presiede i collegi, nelle cause collegiali, mentre in Corte d'appello presiede i collegi di tutte le cause attribuite alla sezione;

ancora, sia in primo che in secondo grado, il presidente di sezione coordina, dirige e vigila sull'attività degli altri magistrati della sezione, redigendo proprie note di valutazione sul loro lavoro, per la relativa progressione di carriera;

la trattazione di controversie giudiziarie in situazione di incompatibilità, oltre che motivo di violazione disciplinare, può anche essere fonte di responsabilità civile ed erariale,

si chiede di sapere:

se non sia evidente come la legge ed evidenti gravi motivi di opportunità vietino, nella maniera più assoluta, che due coniugi possano trattare, in primo e in secondo grado, le stesse questioni ovvero le stesse questioni



siano trattate, sebbene da altri giudici, pur sempre nell'ambito (dei collegi o) delle sezioni degli uffici da loro rispettivamente presieduti;

se i coniugi interessati dalle citate situazioni di incompatibilità personale e funzionale negli anni abbiano dichiarato quanto dovuto a chi di dovere, e se tali soggetti abbiano compiuto violazioni di una o più norme dell'ordinamento giudiziario e tabellare, ovvero assunto condotte aventi rilevanza almeno disciplinare;

se la Corte d'appello di Roma e la Corte dei conti siano a conoscenza di tali circostanze, se abbiano mai provveduto e motivato in merito o se abbiano omesso di provvedere;

se il Governo sia a conoscenza di che cosa tali uffici giudiziari intendano comunque fare e come intendano provvedere al fine di ripristinare condizioni minime di agibilità processuale delle cause civili, nelle materie di competenza, nel distretto di Roma, e fare in modo che tali situazioni di grave incompatibilità, anche con una diversa organizzazione, siano sanate e non abbiano più a ripetersi;

se risulti che le amministrazioni, il Consiglio superiore della magistratura ed i vertici dei vari uffici giudiziari territoriali abbiano mai verificato quanti altri casi simili o analoghi possano sussistere, anche al fine di prevenire che la giustizia diventi "domestica" o una questione di famiglia.

(4-00316)

(15 marzo 2023)

RISPOSTA. - Occorre immediatamente mettere in risalto che nella vicenda potrebbero configurarsi in astratto gli illeciti disciplinari previsti dall'art. 2, lett. *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 109 del 2006, illeciti cosiddetti funzionali volti a evitare che all'interno degli uffici giudiziari si verifici una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario e che un magistrato violi consapevolmente l'obbligo di astensione nei casi stabiliti dalla legge. Tuttavia nel caso di specie il presidente della Corte di appello di Roma, nella nota estesa in data 30 marzo 2023, ha evidenziato e documentato che il dottor Giovanni Buonomo ha regolarmente presentato la dichiarazione di incompatibilità prevista dall'art. 19 dell'ordinamento giudiziario, da ultimo in data 10 novembre 2014 in occasione del conferimento dell'incarico di presidente di sezione della Corte di appello di Roma, e che analoga dichiarazione è stata presentata dalla dottoressa Maria Luisa Rossi, la quale ha svolto le funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma dal 2 maggio 2013 al 1° maggio 2021.

La situazione di incompatibilità dei 2 magistrati è stata, pertanto, tempestivamente segnalata al Consiglio superiore della magistratura e valutata come non rilevante sia dal consiglio giudiziario di Roma sia dal medesimo organo di autogoverno, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 19 dell'ordinamento giudiziario in relazione all'esercizio delle funzioni in uffici giudiziari diversi ricompresi nell'ambito del medesimo distretto.

Il presidente della Corte di appello di Roma già nell'anno 2011, in risposta a una specifica richiesta del Consiglio superiore della magistratura, evidenziava, con riferimento al dottor Buonomo, che era "molto rara la necessità di disporre la sua sostituzione per i casi di incompatibilità derivanti dal fatto che il coniuge (aveva) conosciuto della causa nel grado precedente". Analoghe considerazioni venivano sviluppate dal presidente vicario del Tribunale di Roma.

Anche la dottoressa Maria Luisa Rossi, in occasione dell'audizione tenutasi innanzi al presidente del Tribunale di Roma in data 25 ottobre 2011, segnalava che la Corte di appello di Roma aveva adottato "tutte le misure opportune allo scopo di evitare qualsiasi genere di problema derivante dalla possibilità che decisioni prese (da lei) come giudice monocratico o collegiale giungessero al vaglio" del coniuge dottor Giovanni Buonomo.

In base a quanto previsto dal vigente ordinamento tabellare della Corte di appello di Roma, in caso di dichiarazione di astensione del presidente o di alcuno dei consiglieri delle 8 sezioni civili, la causa viene assegnata ad altra sezione della medesima Corte.

Pertanto risulta che i dottori Giovanni Buonomo e Maria Luisa Rossi hanno sempre tempestivamente presentato la dichiarazione di incompatibilità prevista dall'art. 19 dell'ordinamento giudiziario, valutata come non rilevante sia dal consiglio giudiziario di Roma sia dal Consiglio superiore della magistratura, e comunque non hanno mai trattato le stesse controversie, grazie alle misure organizzative stabilite dall'ordinamento tabellare della Corte di appello di Roma che, in caso di incompatibilità o di dichiarazione di astensione del presidente o di uno dei consiglieri delle 8 sezioni civili, prevede che la causa sia assegnata a una diversa sezione della medesima Corte. In forza di siffatta disciplina tabellare non si è mai verificato che un procedimento trattato dalla dottoressa Rossi in primo grado sia stato assegnato e trattato, nel successivo giudizio di appello, dal di lei coniuge dottor Buonomo. Nessuna controversia giudiziaria è stata, quindi, decisa in una situazione di incompatibilità visto che, nei rari casi in cui un procedimento definito dalla dottoressa Rossi sia stato assegnato al dottor Buonomo, si è provveduto ad assegnare la causa ad altra sezione della Corte di appello.

Alla stregua di quanto sinora esposto nel dettaglio discende che i dottori Buonomo e Rossi non hanno violato alcuna specifica norma dell'ordinamento giudiziario e non hanno, di conseguenza, commesso condotte di-

sciplinariamente rilevanti ai sensi dell'art. 2, lett. *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 109 del 2006.

Va da ultimo posto in risalto, in ogni caso, che la dottoressa Maria Luisa Rossi dalla data del 9 settembre 2021 svolge funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Roma e i suoi provvedimenti sono pertanto impugnabili innanzi alla sezione specializzata per i minorenni della Corte di appello di Roma, sezione alla quale non è assegnato il dottor Giovanni Buonomo.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(27 aprile 2023)

---

GASPARRI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'Università Popolare di Trieste è un ente morale istituito nel 1899 per difendere, sostenere e incrementare la cultura italiana a Trieste e in Istria, a Fiume e in Dalmazia;

l'Università Popolare di Trieste opera con il sostegno finanziario del Ministero degli affari esteri del Governo italiano e della Regione Friuli-Venezia Giulia, in stretta collaborazione con gli organi e le strutture della Comunità nazionale italiana, organizzazione che raccoglie trentamila connazionali residenti in Croazia e Slovenia;

l'associazione ospita ogni anno operatori volontari del Servizio civile universale;

l'ente ha circa 12 dipendenti, con un direttore amministrativo e un segretario generale;

l'ente è stato commissariato dal 18 dicembre 2018 al 10 luglio 2020,

si chiede di sapere:

quale sia l'attuale situazione relativamente ai fondi pubblici (in particolare leggi nn. 72 e 73 del 2001) gestiti da un ente morale;

quali siano state le cause del commissariamento e gli esiti dello stesso con le eventuali conseguenze economiche;

quale sia l'attuale pianta organica dell'Università Popolare di Trieste con i relativi costi, evidenziando in particolare quello del direttore amministrativo, del segretario generale e del consiglio di amministrazione.

(4-00337)

(23 marzo 2023)

RISPOSTA. - L'università Popolare di Trieste è un ente culturale e d'istruzione senza scopo di lucro impegnato prevalentemente in favore della minoranza autoctona italiana presente negli Stati dell'ex Jugoslavia in collaborazione con l'Unione italiana. Secondo quanto stabilito dalla legge, le entrate dell'ente sono rappresentate da: finanziamenti diretti erogati tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (legge 22 dicembre 1982, n. 960), entrate connesse alle attività di supporto amministrativo e gestionale relative agli stanziamenti per le associazioni degli esuli dall'ex Jugoslavia (legge 16 marzo 2001, n. 72, modificata nel 2017) e per le comunità italiane dell'ex Jugoslavia (legge 21 marzo 2001, n. 73, modificata nel 2017, norma che fa seguito alla legge 9 gennaio 1991, n. 19), finanziamenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 11 agosto 2014, n. 16).

In base all'art. 4a della legge n. 960 del 1982, che prevede interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nell'allora Jugoslavia, l'università riceve contributi per le proprie spese funzionali, negli ultimi anni pari a circa 400.000 euro all'anno. In base alla legge n. 72 del 2001, essa fornisce supporto amministrativo e gestionale agli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Le apposite convenzioni triennali stipulate, ai sensi della legge n. 72 del 2001, tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero della cultura, l'università Popolare di Trieste e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati (Federesuli), dispongono che l'università trattenga per tale attività una somma pari all'8 per cento di ciascun trasferimento ricevuto dal Ministero degli esteri. L'ultima legge di bilancio ha fissato lo stanziamento complessivo per progetti sulla legge n. 72 del 2001 per il triennio 2022-2024 in 6,3 milioni di euro.

In base alla legge n. 73 del 2001, l'università amministra progetti a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia. Per l'erogazione dei finanziamenti è richiesta la stipula di una convenzione fra l'Unione italiana, l'università e questo Ministero. Le convenzioni prevedono che per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi, sia l'università sia l'Unione italiana trattengano il 10 per cento degli importi erogati dal Ministero. Negli ultimi anni tale somma è stata suddivisa in circa due terzi all'università e circa un terzo dall'Unione italia-

na, in base alle specificità dei singoli progetti. Nel triennio 2022-2024, le leggi di bilancio hanno complessivamente stanziato 9 milioni di euro per i progetti ai sensi della legge n. 73 del 2001.

Infine, in base alla legge regionale n. 16 del 2014, l'università Popolare di Trieste riceve in gestione dalla Regione un finanziamento annuale di 870.000 euro destinati a progetti per la promozione, conservazione e sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. Da tale somma l'ente trattiene circa 200.000 euro per spese di funzionamento e di gestione.

Nel corso del 2017 e 2018 il collegio dei revisori dei conti dell'università Popolare di Trieste ha riscontrato alcune irregolarità amministrativo-contabili. In particolare, ha evidenziato trasferimenti non consentiti dalle convenzioni tra il Ministero e l'università sia tra diversi conti di gestione dei finanziamenti ministeriali, sia tra questi ultimi e un conto di gestione proprio dell'ente. Nel complesso, risultavano scoperte anticipazioni per 290.000 euro relative all'esercizio 2017, così come prelevamenti dal fondo di riserva per anticipazioni di spese per 460.000 euro. Tenuto conto delle perdite relative all'ultimo triennio e la prevedibile chiusura del bilancio 2017 con un significativo passivo, nel settembre 2018 il collegio dei revisori dei conti ha indicato la necessità di nominare un commissario straordinario. Il collegio ha contestualmente inviato anche segnalazioni alla procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica, quest'ultima successivamente archiviata. In considerazione di tali fatti, il 22 novembre 2018 il consiglio d'amministrazione dell'università Popolare non ha approvato il bilancio consuntivo 2017.

Successivamente, anche il nucleo di valutazione nominato dalla Farnesina, dalla Regione e dal prefetto di Trieste ha rilevato irregolarità amministrativo-contabili.

Essendo l'università destinataria di fondi pubblici, il 18 dicembre 2018 è stata commissariata con decreto emanato dalla Direzione generale per l'Unione europea del Ministero, dalla presidenza della Regione e dalla Prefettura di Trieste. Durante tale periodo è stato approvato un nuovo statuto, entrato in vigore al termine del commissariamento, il 10 luglio 2020. Questo prevede un consiglio di amministrazione, di cui fanno parte due membri designati da questo Ministero, uno designato dalla Regione, uno designato dall'università degli studi di Trieste ed uno eletto dall'assemblea dei soci, per la maggior parte costituiti da iscritti ai corsi. La durata del mandato è quadriennale e, per i designati, revocabile in ogni momento. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri: uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero degli affari esteri ed uno dalla Regione. Il nuovo statuto ha introdotto, inoltre, la figura del direttore amministrativo contabile, responsabile della gestione dei flussi dei diversi fondi erogati all'ente.

Dal punto di vista finanziario, il commissario, dottoressa Garufi, ha rilevato un disavanzo complessivo di 671.721 euro, come da bilancio consuntivo 2018. Il disavanzo è stato coperto sia con l'utile di esercizio conseguito nel 2019 sia tramite i fondi erogati nel 2020 della legge n. 960 del 1982. Grazie anche alle misure di contenimento delle spese, il bilancio dell'ente è potuto tornare in equilibrio.

L'attuale organico dei dipendenti dell'università comprende il segretario generale per le attività organizzative esterne e culturali (a livello di quadro), 8 unità di livello 3, un'unità di livello 5 e 3 unità di livello 6. Un'altra funzione di quadro, quella di direttore amministrativo contabile, è attualmente ricoperta con un contratto a tempo determinato. I costi complessivi del personale indicati nell'ultimo bilancio approvato ammontano a 500.649 euro.

Da ultimo, si fa presente che sono in corso le procedure di riconoscimento formale della personalità giuridica, avviate in seguito alla decisione unanime adottata in tal senso dal consiglio di amministrazione nella riunione del 28 ottobre 2022, anche su indicazione di questo Ministero.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

TRIPODI

(28 aprile 2023)

---

GELMETTI. - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e della giustizia.* - Premesso che:

in seguito alla conclusione del processo di primo grado sul disastro ambientale concernente la gestione dell'ILVA di Taranto, il gruppo Riva ha impugnato i decreti di liquidazione dei compensi dei custodi giudiziari dello stabilimento siderurgico poiché, a parere dei ricorrenti, la cifra quantificata dalla Corte d'assise è il risultato di un calcolo che ritengono non sia stato effettuato correttamente dai giudici;

nel ricorso presentato, più nello specifico, sono stati posti in discussione i criteri per stabilire i compensi utilizzati dalla Corte, che avrebbe calcolato le percentuali non già sui valori all'interno di ciascuno scaglione di riferimento, ma in una modalità difforme rispetto al dettato normativo;

considerato che:

sembrerebbe che gli importi siano stati determinati in rapporto al valore del compendio aziendale sequestrato in assenza di un tetto massimo;

a parere dell'interrogante una tale vicenda, se effettivamente corrispondente alla verità, oltrepasserebbe i confini della logica e del buonsenso, considerato che si tratta di risorse pubbliche e che esse sono già impegnate, in misura significativa, a favore dei commissari e di altri ausiliari a detrimento degli obiettivi di ripresa della produzione industriale e di rientro dalla cassa integrazione delle migliaia di lavoratori che da anni attendono un segnale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se confermino la veridicità delle notizie richiamate e, in caso affermativo, se, nell'ambito delle rispettive competenze, possano fornire chiarimenti in merito ai criteri adottati per determinare gli importi liquidati in favore dei custodi giudiziari.

(4-00093)

(14 dicembre 2022)

**RISPOSTA.** - Si fa riferimento ai decreti di liquidazione dei compensi dei custodi giudiziari dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva, a seguito del processo di primo grado sul disastro ambientale concernente la gestione dell'Ilva stessa. In particolare, si evidenzia che i decreti di liquidazione sono stati impugnati dal gruppo Riva, il quale ritiene che la Corte di assise abbia utilizzato criteri di calcolo non conformi al dettato normativo.

Per il calcolo del compenso, i provvedimenti della la Corte di assise di Taranto applicavano le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, il quale prevede che, per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi debbano consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle misure elencate nello stesso decreto. Per la determinazione del valore, sono stati considerati dunque: a) l'importo realizzato, per i beni liquidati; b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non sono oggetto di liquidazione; c) ogni altra somma ricavata.

Nel caso di incarico collegiale, è stato invece applicato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015, secondo cui,

quando l'incarico è conferito ad un collegio di amministratori, il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.

Successivamente, i decreti di liquidazione sono stati modificati sulla scorta della segnalazione proveniente dall'ufficio spese di giustizia del Tribunale di Taranto con il successivo provvedimento adottato in data 20-21 luglio 2021 dalla Corte di assise di Taranto. In questo provvedimento, la Corte rimarcava taluni errori di calcolo della sommatoria dei resti degli scaglioni applicati, nonché un'erronea applicazione degli scaglioni stessi, evidenziando che la sommatoria delle cifre derivanti dall'applicazione delle percentuali dei singoli scaglioni vada considerata quale corrispondente al periodo massimo di 30 mesi; nonché il criterio della prevalenza della gestione più onerosa, nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1. Dall'opposizione contro i menzionati decreti, presentata dalla società Riva fornì elettrici, è poi scaturito il procedimento iscritto in sede civile innanzi alla seconda sezione del Tribunale di Taranto (R.G. 5903/2021).

In risposta alle tematiche sollevate, si sottolinea comunque che il Governo è intervenuto con il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 (detto decreto Ilva), il quale tra l'altro disciplina: i compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi (art. 3); i compensi degli amministratori giudiziari (art. 4); gli incarichi del comitato di sorveglianza (art. 4-*bis*). Specificatamente, con l'art. 3 si sono operate modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (che disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), prevedendo tra l'altro che il compenso remunerativo dell'attività gestionale parametrato al fatturato dell'impresa sia riconosciuto solo ove la gestione commissariale sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi; nonché condizionando il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai commissari alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Tali modifiche sono volte ad introdurre meccanismi incentivanti e disincentivanti miranti a provocare una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché una loro maggiore efficacia.

L'art. 4 novella invece l'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante "Istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94", introducendo il comma 2-*bis*, che prevede che, nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il citato decreto legislativo n. 270 del 1999, gli esiti liquidatori dei compensi spettanti ai commissari giudiziari non possano eccedere il limite massimo complessivo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.



Infine, l'art. 4-*bis* modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, introducendo un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato (rinnovabile sino all'estinzione della procedura) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Nel complesso, dunque, i recenti interventi normativi incidono sulle modalità e sui criteri per la determinazione e la corresponsione del compenso spettante ai commissari straordinari e ai commissari giudiziari, rispondendo alla condivisa esigenza di trasparenza ed economicità in tale ambito.

*Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*

BERGAMOTTO

(27 aprile 2023)

---

LA MARCA, CASINI, FRANCESCHELLI, BORGHI Enrico, DELRIO, FURLAN, FINA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, LOSACCO, ROJC, GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHINI, SENSI, BASSO, VERDUCCI, COTTARELLI, ALFIERI, MISIANI, D'ELIA, VALENTE, MANCA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, meglio conosciuta con l'acronimo AIRE, è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi ed è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari all'estero;

l'iscrizione all'AIRE costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali ad esempio la possibilità di votare per le elezioni politiche, i *referendum* e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo per corrispondenza nel Paese di residenza;

secondo le statistiche fornite dall'AIRE, al 31 dicembre 2020 gli italiani residenti all'estero erano 5.652.080, con una crescita del 3,1 per cento rispetto all'anno 2019, e così ripartiti nelle quattro circoscrizioni elettorali

estere: in Europa 2.365.170, America meridionale 1.338.172, America settentrionale e centrale 400.214 e Africa, Asia, Oceania e Antartide 237.600;

come noto un cittadino iscritto all'AIRE è un cittadino italiano a tutti gli effetti e, conseguenzialmente, un cittadino dell'Unione europea;

tuttavia si registrano diverse segnalazioni di cittadini iscritti all'AIRE, residenti in Canada e negli Stati Uniti d'America, che sono impossibilitati a esprimere il loro diritto di voto nelle elezioni europee,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'incresciosa impossibilità di molti iscritti all'AIRE di esercitare il loro diritto di voto e, in caso di risposta affermativa, quali siano le iniziative che intendano intraprendere al fine di garantire l'esercizio di tale diritto.

(4-00349)

(30 marzo 2023)

RISPOSTA. - L'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è regolata dalla legge n. 18 del 1979, come modificata dal decreto-legge n. 408 del 1994. Allo stato attuale, la legge prevede la partecipazione al voto dei connazionali iscritti all'AIRE solo se essi risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Il voto si svolge presso seggi appositamente costituiti dalle rappresentanze diplomatico-consolari operanti nei Paesi UE. Per i connazionali residenti nei Paesi extra UE è comunque fatta salva la possibilità di recarsi in Italia e votare presso il Comune di iscrizione elettorale.

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano ed i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione sono invece regolati dalla legge n. 459 del 2001, che prevede il voto per corrispondenza per tutti i connazionali residenti all'estero, e, a determinate condizioni, anche per coloro che si trovino temporaneamente all'estero.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

SILLI

(27 aprile 2023)

MENIA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i connazionali all'estero denunciano inadeguatezze e carenze per quanto concerne gli uffici diplomatici italiani all'estero;

in un mondo globalizzato appare sempre più evidente la necessità di essere competitivi con le altre nazioni, in particolar modo dal punto di vista della trasmissione e della ricezione dell'immagine all'estero, al fine di consentire uno sviluppo e un utilizzo sempre maggiore del "know how" italiano, diffondendo le tecnologie e supportando l'imprenditoria nazionale;

i Governi dell'ultimo decennio non hanno avviato una riforma delle ambasciate, ed esse non sono in grado, di conseguenza, di reggere il confronto con quelle degli altri Paesi da un punto di vista dell'operatività;

un esempio emblematico è il malfunzionamento degli uffici consolari a Dubai, la quale, oltre ad essere una delle città più importanti al mondo, è abitata da circa 15.000 italiani. Nei prossimi anni, inoltre, è previsto che questo numero raddoppi;

in tali uffici non esiste un servizio telefonico che risponda al pubblico: l'unico modo per mettersi in contatto è la corrispondenza telematica, ottenendo appuntamenti a molti mesi di distanza dal primo contatto;

sebbene sia prevista una risposta per la modifica del luogo di residenza entro 3 mesi dalla richiesta, la risposta è spesso soggetta a tempi esageratamente più lunghi,

si chiede di sapere quali interventi e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per correggere e migliorare tale situazione nell'interesse dei nostri connazionali residenti all'estero in generale e, in particolare, a Dubai.

(4-00142)

(12 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Il consolato generale d'Italia a Dubai da circa un decennio registra un incremento non indifferente della collettività residente. Dai 3.000 cittadini italiani iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel 2012, si è arrivati a oltre 15.000 a inizio 2023. A questi si aggiungono tutti i connazionali che raggiungono il Paese per turismo, nonché quelli che non richiedono l'iscrizione ma che necessitano comunque dei servizi consolari. In questo quadro, la rappresentanza consolare ha inoltre do-

vuto far fronte alla gestione del semestre di Expo 2020, nonché al forte aumento delle richieste di visti Schengen.

Il Ministero sta lavorando per rafforzare in tempi rapidi le rappresentanze diplomatico-consolari che più lo necessitano, tra cui quella a Dubai. Ciò sarà possibile anche grazie al consistente numero di personale assunto lo scorso marzo, che, non appena formato, verrà in parte destinato alle sedi all'estero. Inoltre, il consolato generale a breve vedrà lo spostamento della sede in una struttura più adeguata, in grado di favorire una migliore gestione dell'utenza.

Con riferimento invece alle modalità di interazione del consolato generale con il pubblico, in linea con le politiche ministeriali che mirano alla massima digitalizzazione, la gestione delle richieste avviene centralmente tramite il portale telematico "Pren@tami", che fissa gli appuntamenti in base alla disponibilità evidenziate dal sistema. A tutti i connazionali è comunque assicurata, in base a comprovate urgenze segnalabili presso gli indirizzi *e-mail* indicati sul sito *web*, la possibilità di anticipare l'appuntamento, nonché di contattare il consolato generale telefonicamente. Le risposte per *e-mail* vengono date in maniera celere, spesso anche in meno di 24 ore.

Con riguardo alle iscrizioni AIRE, il consolato generale rispetta i termini previsti dalla legge per l'ultimazione dell'istruttoria, mentre il completamento dell'iscrizione è in capo al Comune italiano di riferimento. Tutte le iscrizioni avvenute nel 2022 (pari a 1.868) sono state gestite dal consolato generale entro i 90 giorni previsti dalla normativa.

Partendo da queste considerazioni, è possibile inquadrare il caso del consolato generale a Dubai nel contesto più generale con cui questo Ministero si confronta. Il numero dei connazionali all'estero è da anni in costante incremento su tutta la rete e la ripresa *post* pandemica ha portato a una richiesta di servizi consolari senza precedenti. Forte anche dell'esperienza della pandemia, la Farnesina continua a promuovere e a rafforzare la digitalizzazione dei propri servizi, sia per garantire un accesso più diffuso, senza necessità di recarsi fisicamente presso le sedi, sia per accrescere l'efficienza, con un maggior numero di prestazioni per unità di personale. A riprova del successo di tale strategia, si evidenzia che nel 2022 è stato fornito un numero *record* di servizi, anche in comparazione con gli anni antecedenti alla pandemia. A titolo di esempio, nel 2022 sono stati emessi all'estero 458.392 passaporti, il 25 per cento in più rispetto al 2021 e il 13 per cento in più rispetto al 2019.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

SILLI

(27 aprile 2023)

MENIA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

si verificano disagi di natura fiscale e pensionistica per i cittadini italiani residenti in Bulgaria e iscritti all'AIRE a causa dei quali le pensioni INPS vengono tassate in Italia; vi sono circa 1.200 pensionati italiani in Bulgaria;

l'articolo 16 della convenzione tra Italia e Bulgaria volta ad evitare le doppie imposizioni fiscali (legge 29 novembre 1990, n. 389) prevede che "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato", a nulla rilevando la sua cittadinanza, ma soltanto la sua residenza;

la circolare dell'INPS n. 612 del 18 febbraio 2020 chiede alla persona di essere "residente fiscale ai sensi della Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale" e non accetta il certificato di residente ai fini fiscali rilasciato dalla Bulgaria, sebbene il trattamento pensionistico erogato dall'INPS ad un cittadino italiano residente in Bulgaria, iscritto all'AIRE, in base alla convenzione dovrebbe essere tassato in Bulgaria;

l'INPS ha deciso di considerare utile ai fini dell'esenzione soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione e ne esige la presentazione anche per le posizioni già esentate dalla tassazione italiana da anni;

dal fatto che per ottenere tale certificato il pensionato deve avere la nazionalità bulgara nasce l'anomalia rispetto a tutte le altre convenzioni sulle doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia: l'articolo 1, comma 2, lettera b), della convenzione statuisce che una persona fisica per essere considerata residente fiscale in Bulgaria deve possedere la nazionalità bulgara. A quanto risulta all'interrogante la Bulgaria non rilascia ai nostri connazionali, salvo quelli con doppia cittadinanza, il certificato attestante la qualità di "residente fiscale" ai sensi della convenzione; i pensionati italiani INPS residenti in Bulgaria vengono tassati e non detassati alla fonte dall'INPS, con la possibilità di essere nuovamente tassati in Bulgaria, cioè sottoposti a doppia tassazione; questa situazione è in controtendenza rispetto ai cittadini bulgari residenti in Italia, ai quali viene invece riconosciuto lo *status* di residente fiscale dalle autorità italiane se in possesso dei requisiti, e rispetto alla pressoché totalità degli altri pensionati iscritti all'AIRE;

l'unica altra possibilità concessa dalla citata circolare per ottenere la detassazione è chiedere alla struttura INPS che ha in gestione la presta-

zione l'applicazione della normativa prevista dalla convenzione utilizzando un apposito modulo della serie “EP-I”; il modulo predisposto dall'Italia contiene una sezione in cui l'autorità fiscale del Paese di residenza del pensionato deve attestare che il richiedente è fiscalmente residente nel Paese secondo quanto previsto dalla convenzione. Le autorità fiscali della Bulgaria non utilizzano il modulo “EP-I” e predispongono l'attestazione adoperando la propria modulistica;

la NAP, l'Autorità fiscale bulgara, rilascia due tipologie di certificati di residenza fiscale: il certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione; il certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi dell'articolo 4 della legge bulgara sui redditi delle persone fisiche; la NAP precisa che un cittadino italiano non può ottenere la certificazione richiesta dall'INPS a causa del termine utilizzato dalla convenzione di “cittadino” bulgaro;

la sentenza n. 11/2022 del tribunale ordinario del lavoro tra un cittadino italiano iscritto all'AIRE residente in Bulgaria e l'INPS, con oggetto la “detassazione pensione di vecchiaia residente all'estero”, ha accolto l'istanza del pensionato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta che parrebbe essere la causa anche della continua diminuzione degli italiani iscritti all'AIRE residenti in Bulgaria e del loro trasferimento verso altri Stati dove tale situazione non si verifica;

considerata l'impraticabilità di una tempestiva modifica dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della convenzione, se non ritengano opportuno sollecitare l'INPS ad accettare la certificazione attestante la qualità di residente fiscale in Bulgaria rilasciata dalla NAP anche se non contiene il riferimento alla convenzione, in modo da evitare che possa determinarsi una doppia imposizione fiscale;

se ritengano opportuno attivarsi quanto prima per avviare un'iniziativa tesa a superare la criticità della convenzione in modo da garantire eguali diritti in termini di doppie imposizioni fiscali ai cittadini di questi due Stati appartenenti all'Unione europea.

(4-00319)

(16 marzo 2023)

RISPOSTA. - Negli ultimi anni un numero crescente di connazionali ha deciso di trasferirsi in Bulgaria per beneficiare del regime di esenzione fiscale sulle pensioni percepite dai cittadini italiani residenti ai sensi della "convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a pervenire le evasioni fiscali", firmata il 21 settembre 1988 tra Italia e l'allora Repubblica popolare di Bulgaria ed entrata in vigore nel giugno 1991. A partire dal 2020, tuttavia, le autorità italiane hanno cominciato ad applicare la convenzione in maniera più aderente al testo e, in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), che definisce come "residente fiscale" in Bulgaria solo la persona fisica che, oltre alla residenza, sia in possesso anche della nazionalità bulgara.

La cittadinanza bulgara è dunque divenuta condizione necessaria affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano definirsi fiscalmente residenti nel Paese e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione della pensione percepita dall'INPS. Ai cittadini italiani l'amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale "persona locale", che non è tuttavia accettato dall'INPS ai fini dell'esenzione fiscale in quanto non conforme alle previsioni della convenzione.

L'INPS, secondo quanto riferito dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha interpellato sulla questione l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia, con nota n. 244 dell'8 marzo 2023, ha ribadito che ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato. Pertanto, in conformità alle suddette indicazioni, l'INPS, con messaggio del 3 aprile 2023, ha confermato il requisito della cittadinanza bulgara per l'esenzione dal regime impositivo italiano applicabile ai pensionati residenti in Bulgaria. In assenza di idonea certificazione, da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara, i redditi da pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.

Consapevole dell'importanza e della delicatezza del tema, il Governo valuta con attenzione ogni possibile iniziativa volta ad affrontare la questione della doppia imposizione tra Italia e Bulgaria nel rispetto del principio di reciprocità.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

SILLI

(27 aprile 2023)

PAGANELLA, ROMEO. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nel nostro Paese il patrimonio edilizio scolastico è vecchio e ammalorato, visto che più del 40 per cento delle scuole è stato costruito prima del 1976 e per oltre la metà è privo delle certificazioni di agibilità statica e di prevenzione degli incendi;

si sono registrati 45 casi di crollo, negli istituti di ogni ordine e grado, fra settembre 2021 e agosto 2022, circa un episodio ogni 4 giorni di scuola;

il PNRR, per quanto riguarda il piano di edilizia scolastica, prevede 710 milioni di euro per i quali sono stati autorizzati 330 interventi. Il riparto delle risorse a livello regionale sarà effettuato per il 50 per cento sulla base del numero di scuole e per l'ulteriore 50 per cento in base al numero di studenti e le risorse saranno assegnate direttamente agli enti locali;

secondo le recenti stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui tempi medi di realizzazione delle opere pubbliche (fasi di pre-affidamento, affidamento ed esecuzione), si evidenzia che la durata media della sola fase di affidamento, quella che va dalla pubblicazione dei bandi all'aggiudicazione dei lavori, varia da 6,5 mesi (197 giorni) per le opere di importo inferiore al milione di euro, a circa 11 mesi (328 giorni) per quelle di importo superiore. Nel Mezzogiorno d'Italia si registrano mediamente periodi superiori di circa il 38 per cento rispetto a quelle del Centro-Nord (rispettivamente 258 e 187 giorni);

le criticità che rallentano gli interventi di edilizia scolastica perciò non sono da ravvisare in una carenza di risorse, quanto piuttosto nei tempi della burocrazia, non potendosi contare su un quadro normativo di semplice e veloce applicazione, analogo a quello previsto per le grandi opere strategiche;

il generalizzato rincaro dei prezzi ha causato il blocco dei lavori per molti enti locali e si pone quindi il problema della possibilità di riutilizzo delle risorse non spese e del reperimento di nuove risorse per fronteggiare gli aumenti dei costi per la realizzazione delle opere pubbliche,



si chiede di sapere se, oltre alle risorse derivanti dal PNRR, si preveda di reperire ulteriori fondi da dedicare alla messa in sicurezza, alla riqualificazione, all'adeguamento sismico, alla normativa antincendio e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici e se al contempo si stia lavorando all'elaborazione di procedure semplificate di realizzazione degli interventi necessari.

(4-00281)

(1° marzo 2023)

RISPOSTA. - Si rappresenta che il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce, indiscutibilmente, un'importante opportunità anche per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici. Esso, tuttavia, non esaurisce l'impegno dello Stato, ed in particolare di questo Governo, su un tema assolutamente centrale e vitale, quale è quello dell'edilizia scolastica.

Per questo, si evidenzia che il Ministero, immediatamente dopo l'insediamento del nuovo Governo ha, da subito, prestato la massima attenzione all'edilizia scolastica ed ha proceduto al riparto di 710 milioni di euro previsti dal PNRR, ai quali sono stati aggiunti ben 1,3 miliardi di euro, derivanti da altri stanziamenti di bilancio del Ministero e da precedenti economie di spesa. Tali risorse sono state ripartite tra le Regioni per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, adeguamento alla normativa antincendio, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici adibiti ad uso scolastico. Non solo: parti di queste risorse sono state destinate, anche, alla costruzione o messa in sicurezza di palestre e aree sportive annesse alle scuole.

Quindi, in pochi mesi si è lavorato, oltre che per individuare ulteriori risorse rispetto a quelle previste dal PNRR, anche per ripartirle, celermente, a livello territoriale. Al riguardo, si ricorda che il 17 febbraio 2023 le Regioni hanno inviato i relativi piani con i singoli interventi da finanziare, i quali, dunque, sono al momento in fase di istruttoria.

In più, per supportare gli enti locali nella tempestiva attuazione degli interventi e per far fronte all'aumento dei prezzi derivanti dall'attuale congiuntura economica, è stato previsto, nella legge di bilancio per il 2023, per tutti gli investimenti di edilizia scolastica, un incremento del 10 per cento del finanziamento concesso, a valere sulle risorse del fondo per le opere indifferibili e, nei casi in cui tale percentuale non dovesse essere sufficiente, la possibilità di attivare la procedura ordinaria chiedendo ulteriori incrementi.

Perdipiù nel recentissimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (detto "decreto PNRR"), proprio nella consapevolezza che nella materia sia necessario intervenire anche con misure di carattere ordinamentale, su proposta del Ministero, sono state previste ulteriori misure di semplificazione delle complesse procedure attuative degli interventi di edilizia scolastica. In particolare, il decreto introduce molte misure fortemente auspiccate dagli enti locali quali, ad esempio, la possibilità di utilizzo, da parte loro, dei ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica anche in relazione ai "progetti in essere" e non solo per i progetti PNRR.

Al fine di rispettare le tempistiche indicate dal PNRR è stato, inoltre, esteso ai sindaci e ai presidenti di Province e di Città metropolitane il "modello Genova" che consente a questi ultimi di operare come commissari straordinari, nonché di avvalersi di specifico supporto tecnico, anche esterno alle proprie amministrazioni. Quest'ultima disposizione favorisce, specificamente, gli enti locali di minori dimensioni i quali, non sempre, hanno nel proprio apparato le professionalità tecniche necessarie per seguire lo svolgimento degli appalti.

Ancora, è stata innalzata la soglia per procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria o architettura e attività di progettazione.

Da ultimo, si rappresenta che in conversione del decreto "milleproroghe" è stata disposta un'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2024, per consentire alle istituzioni scolastiche ed anche a quelle della formazione professionale e gli ITS di adeguarsi alla normativa antincendio, con ciò assicurando alle istituzioni scolastiche ed agli enti locali proprietari degli immobili il tempo necessario ad adeguarsi compiutamente ad una disciplina che costituisce un presidio ineludibile per la sicurezza di studenti e lavoratori.

Le misure fin qui elencate testimoniano, dunque, in modo inequivocabile, il forte impegno di questo Governo nella direzione di una strategia complessiva che vada finalmente incontro alla necessità di valorizzare ed ammodernare il patrimonio edilizio scolastico del Paese, attraverso una serie integrata di interventi "di sistema" comprensivi sia di ingenti investimenti in termini di risorse sia di necessari interventi di semplificazione amministrativa in grado di mettere gli operatori del settore nelle migliori condizioni di intervento.

*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

VALDITARA

(21 aprile 2023)

PAITA, SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il comma 318 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recanti la disciplina legislativa relativa al reddito di cittadinanza;

l'articolo 7 del decreto-legge disciplina le sanzioni applicabili, ai sensi del comma 1, al richiedente o percettore del reddito di cittadinanza che rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (reato punibile con la reclusione da due a sei anni), nonché, ai sensi del comma 2, al percettore che omette di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio e altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio (reato punibile da uno a tre anni);

il comma 1 dell'articolo 7 prevede già che il reato ivi disciplinato si applichi "salvo il fatto costituisca più grave reato";

l'articolo 316-*ter* del codice penale disciplina il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee», prevedendo la sola sanzione amministrativa da euro 5.164 a 25.822 nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96";

l'articolo 640-*bis* del codice penale disciplina il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il quale prevede una pena da due a sette anni applicabile a chi pone in essere artifici o raggiri per ottenere "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee";

la portata applicativa dei predetti reati è stata precisata proprio di recente, con l'articolo 2 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, e con l'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, attraverso cui si è inserito il termine "sovvenzioni" all'interno delle relative fattispecie criminose;

l'abrogazione dei reati specifici relativi all'indebita percezione del reddito di cittadinanza non farebbe venire meno la possibilità che la condotta di cui all'abrogando articolo 7 integri, a partire dal 1° gennaio 2024, le fattispecie criminose previste dal codice penale e sopra descritte;

tuttavia, mentre l'oggetto della condotta descritta dall'articolo 7 è l'utilizzo di "dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere" ovvero l'omissione di "informazioni dovute", viceversa queste condotte hanno ad oggetto l'indebita percezione, presupponendo il falso, rispettivamente, come lo strumento per ottenerla nell'ipotesi, di cui all'articolo 316-ter del codice penale o come l'artificio e il raggiro contemplati dall'articolo 640-bis del codice penale per l'induzione in errore;

il regime sanzionatorio derivante dalle fattispecie criminose più generali risulta diverso, con sanzioni più miti o severe a seconda delle condotte;

le condotte descritte dall'articolo 7, quindi, non essendo identiche né tanto meno sovrapponibili a quelle previste dagli artt. 640-bis e 316-ter del codice penale, sembrano richiamare l'ipotesi descritta dall'art. 483 del codice penale relativa alla falsa attestazione commessa dal privato in atto pubblico, rappresentando una forma specifica di falso in considerazione del dolo specifico "al fine di ottenere indebitamente il beneficio" e, per questo, punita con una sanzione più grave;

sul piano processuale, sino al gennaio 2024, questa abrogazione differita dell'articolo 7 creerà non pochi problemi applicativi nella misura in cui i giudizi in corso fanno riferimento a fatti che saranno abrogati da gennaio 2024, mettendo quindi in crisi il sistema in ordine ad una rilevanza penale "a tempo";

il rischio di travolgimento di sentenze di condanna passate in giudicato e relative a chi, tramite raggiri e falsi, abbia conseguito il reddito di cittadinanza deve essere scongiurato alla base, senza lasciare margini di incertezze che possano tradursi nell'impunità di condotte tanto odiose;

il reddito di cittadinanza è costato circa 32 miliardi di euro: garantire un quadro sanzionatorio preciso e ben definito rappresenta una priorità posta direttamente a presidio degli interessi, sia dello Stato, che dei contribuenti,

si chiede di sapere:

se l'abrogazione prevista dal comma 318 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, abbia avuto o avrà effetti sul piano penale in termini di punibilità delle condotte descritte dall'articolo 7 del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

se vi saranno effetti processuali dell'abrogazione sui procedimenti in corso e su quelli definiti con sentenza di condanna passata in giudicato;

quali saranno le conseguenze derivanti dall'abrogazione e dalla conseguente applicazione dei reati di cui al codice penale richiamati sul piano sanzionatorio e, cioè, se essi comporteranno l'applicabilità di pene edittali più o meno miti.

(4-00276)

(1° marzo 2023)

RISPOSTA. - L'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto l'abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, tra i quali anche l'art. 7, che aveva introdotto due apposite fattispecie di reato connesse all'illecito conseguimento o mantenimento del "reddito di cittadinanza", ovvero quella per cui "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni" e la seconda, la quale "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni". Peraltro, la stessa disposizione di cui all'art. 1, comma 318, della legge n. 197 ha previsto che l'abrogazione avrà effetti solo dal 1° gennaio 2024.

A fronte di ciò, i fatti pregressi all'entrata in vigore, ma anche quelli commessi fino alla data del 1° gennaio 2024, fino a quest'ultima data continueranno ad essere penalmente illeciti e perseguibili in forza delle previsioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Dal 1° gennaio 2024, invece, i fatti pregressi non saranno più perseguibili penalmente in forza del disposto dell'art. 7. Tuttavia, andrà valutato a quella data se residuino ulteriori ipotesi delittuose che puniscono le medesime condotte e che, in assenza della disposizione speciale abrogata, potrebbero tornare ad espandere la loro applicazione oppure, addirittura, se residuino ulteriori ipotesi delittuose che avrebbero già dovuto trovare applicazione, in luogo del citato art. 7, in forza della clausola di riserva che compare nella disposizione abrogata, per effetto della quale quest'ultima è destinata a trovare applicazione "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Ove vi fossero fattispecie di questo tipo l'effetto abrogativo sarebbe paralizzato anche con riferimento alle condotte già oggetto di sentenze passate in giudicato, le quali,

invece, ove non operassero o non si riespandessero altre fattispecie penali sarebbero desinate ad essere travolte dall'abrogazione in forza del disposto dell'art. 673 del codice di procedura penale.

Per questi aspetti, si può segnalare che, ove trovi applicazione la modalità di presentazione della domanda disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vengono in considerazione le disposizioni di cui all'art. 76 di quel testo, per effetto del quale: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Inoltre, nel caso in cui siano ravvisabili nella domanda artifici o raggiri diretti a conseguire il beneficio potrebbe venire in considerazione la fattispecie di cui all'art. 640-*bis* del codice penale, che punisce la truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, sanzionata con la reclusione da 2 a 7 anni. Infine, qualora per conseguire il beneficio economico fossero stati utilizzati documenti falsi o attestanti cose non vere oppure fossero state omesse informazioni dovute, potrebbe residuare l'applicazione dell'art. 316-*ter* del codice penale, punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(27 aprile 2023)

---

ROSA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Manifattura Maratea S.p.A., con 150 addetti, e la Lucana Calzature S.r.l., con 274 addetti, sono fallite, rispettivamente, nel 1995 e nel 2002;

i dipendenti, insinuatasi nel passivo, hanno visto solo in minima parte soddisfatte le proprie pretese creditorie;

le procedure fallimentari si sono chiuse per la Manifattura Maratea S.p.A. dopo 23 anni (1995 - 2019) e per la Lucana Calzature S.r.l. dopo 19 anni (2002 - 2019);

i dipendenti hanno adito l'Autorità giudiziaria per vedersi riconoscere il diritto all'equo indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001, e successive modificazioni;

i decreti relativi alle procedure menzionate sono stati regolarmente notificati e la richiesta è stata inoltrata via PEC al Ministero della giustizia per la liquidazione nel 2020;

a tre anni distanza i lavoratori non hanno ancora ottenuto quanto riconosciuto dalla Corte d'Appello di Potenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali siano gli intendimenti del Ministro per porre rimedio alla problematicità evidenziata in premessa, rammentando che analoghe situazioni di insostenibile e inaccettabile ritardo coinvolgono migliaia di cittadini in tutta Italia.

(4-00291)

(7 marzo 2023)

RISPOSTA. - Preliminarmente appare opportuno precisare che i lavoratori coinvolti nei due fallimenti hanno presentato singolarmente i ricorsi *ex* legge n. 89 del 2001 che sono stati tutti decisi, per quanto riguarda il fallimento Manifattura Maratea SpA, con decreti emessi dalla Corte d'appello di Potenza negli anni 2019 e 2020, per quanto riguarda invece il fallimento Lucana calzature Srl, con decreti emessi nell'anno 2021. I lavoratori, dunque, non hanno presentato insieme un unico ricorso, ma ognuno di loro ha depositato un ricorso individuale e tutti questi ricorsi non sono stati riuniti dalla Corte d'appello, con conseguente proliferazione dei giudizi.

Ciò premesso, giova evidenziare che l'ufficio ministeriale preposto al vaglio delle istanze, in ragione dell'elevata mole di pagamenti arretrati, segue nella lavorazione delle pratiche un ordine rigorosamente cronologico, sia quanto al pagamento dei decreti che quanto al pagamento delle sentenze di ottemperanza, laddove l'ordine cronologico è determinato per i primi dalla data di trasmissione del decreto da parte dell'avvocatura e per le seconde dalla data di comunicazione o notificazione della sentenza. Nel caso di specie i decreti cui si fa riferimento, alla luce del criterio cronologico, non sono ancora stati presi in trattazione.

Sul tema merita ricordare che quando il Ministero assunse l'onere nel 2015 di provvedere ai pagamenti in sede centrale dei decreti emessi dal 1° settembre 2015 dalle corti con il carico di arretrato più consistente (Roma, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza e Salerno), così da consentire loro di provvedere al pagamento dei decreti emes-

si sino a tale data, nell'ambito del progetto denominato piano straordinario di rientro dal debito Pinto, lo stesso "debito Pinto" esistente al 1° gennaio 2015 ammontava a circa 456 milioni di euro. Lo smaltimento di tale debito (obiettivo arduo da raggiungere in un contesto di debito "congelato", ossia cristallizzato nella sua dimensione complessiva) presenta margini di difficoltà eccezionali se si considera il livello delle sopravvenienze annuali, ossia l'incremento anno per anno del debito Pinto in ragione dei nuovi decreti di condanna del Ministero della giustizia che le corti di appello continuano ad emettere.

Basti ricordare che dal 2015 al 2022 le corti di appello elencate, in relazione alle quali il pagamento degli indennizzi è dunque in carico alla sede centrale, hanno depositato 55.645 decreti, per un totale di somme liquidate pari a oltre 465 milioni di euro.

Ove poi si consideri che un decreto di condanna si riferisce nella quasi totalità dei casi a più ricorrenti (solitamente decine, talvolta centinaia), emerge con chiara evidenza come il numero complessivo delle singole posizioni che la struttura amministrativa deve gestire (istruttoria pratica e liquidazione) assume dimensioni fuori dalla possibile e ragionevole logica di gestione amministrativa.

Il carico di lavoro è ulteriormente aggravato dall'instaurazione dei giudizi di ottemperanza dei decreti non adempiuti, che richiedendo lo svolgimento di un'attività ulteriore ed aggiuntiva rispetto al pagamento del solo originario decreto, e rendendo la procedura di pagamento particolarmente complessa, anche tenuto conto dell'aspetto legato alla frequente moltiplicazione dei procedimenti di ottemperanza pur in presenza di un unico decreto di condanna *ex lege* Pinto (in caso di ricorsi presentati autonomamente dalla parte o dalle parti e dall'avvocato antistatario).

Ulteriore grave problematica derivante dai giudizi di ottemperanza è quella afferente alla nomina da parte del giudice amministrativo del "commissario *ad acta*", nella maggioranza dei casi individuato nel responsabile dell'ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali, che, in particolare, in relazione ai pagamenti delegati alle Corti d'appello non rientranti nel piano straordinario, deve intrattenere un costante rapporto con le Corti stesse a fini di monitoraggio e sollecitazione dei pagamenti, onde evitare l'incombente dell'insediamento.

Peraltro, anche la nomina (cui alcuni TAR fanno ricorso) di commissari *ad acta* individuati in dirigenti dell'amministrazione soccombente diversi dal direttore dell'ufficio I è fonte di un notevole impegno consistente nel fornire con tempestività ai commissari *ad acta* nominati le informazioni richieste sullo stato della pratica in ordine alla quale è intervenuta la loro nomina e nel trasmettere loro (in caso di insediamento) la documentazione occorrente per il pagamento in possesso dell'ufficio.



Nonostante la gravissima carenza di personale (posto che il settore ministeriale deputato al pagamento dei decreti Pinto è costituito da poche unità), il Ministero ha comunque provveduto nell'intervallo temporale 2016-2022 ad emettere, dopo istruttorie spesso complesse, 50.714 ordini di pagamento per un ammontare di oltre 102 milioni di euro e ben continuerà nel approfondire il necessario impegno volto a limitare al massimo i disagi.

Al riguardo, proprio al fine di imprimere maggior celerità alla lavorazione delle pratiche e quindi all'esecuzione dei pagamenti, è stata messa in esercizio, a partire dai primi mesi del 2022, la piattaforma informatica “SIAMM-PintoDigitale”, attraverso la quale è stata introdotta la nuova modalità di trasmissione delle dichiarazioni *ex art. 5-sexies* della legge n. 89 del 2001 in formato digitale per le richieste di liquidazione di decreti depositati dalle Corti di appello a partire dal 1° gennaio 2022 e la nuova modalità di lavorazione digitalizzata delle pratiche.

La nuova piattaforma, dopo l'iniziale fase di messa in esercizio ed adeguamento (primo semestre 2022), contraddistinta da rilevanti criticità operative dipendenti dalla novità dell'implementazione dello strumento, è stata oggetto di un importante perfezionamento (ancora in corso, in un processo di miglioramento continuo), grazie al quale è stata conseguita, a partire dal secondo semestre 2022, la piena operatività, la quasi integrale digitalizzazione del processo lavorativo afferente al settore Pinto, nonché lo snellimento e la sensibile accelerazione della procedura di pagamento.

Attraverso la piattaforma, nonostante le iniziali criticità menzionate, è stato possibile conseguire l'importante obiettivo di liquidare, o mettere in lavorazione, per la necessaria integrazione o regolarizzazione, entro il 31 gennaio 2023 tutte le istanze pervenute per il pagamento in sede centrale fino al 31 luglio 2022, ovvero entro il termine semestrale nel quale l'amministrazione è tenuta a procedere al pagamento, scongiurando il rischio di fondati procedimenti esecutivi o di ottemperanza conseguenti al ritardato pagamento. Tutte le istanze attualmente in attesa di lavorazione sono state presentate nell'ultimo semestre e si conta di procedere alla lavorazione nei termini.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(27 aprile 2023)

---